



# Comune di Fucecchio

## IL CONSIGLIO COMUNALE

*Deliberazione N. 95 del 27 dicembre 2023*

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: ALIQUOTE 2024 E  
REGOLAMENTO**

**Settore:** Settore 2 - Economico Finanziario, Gestione Entrate E Risorse Umane

**Servizio:** Servizio Gestione Entrate

**Tipo Atto:** Delibera di Consiglio Immediatamente eseguibile

L'anno 2023 il giorno 27 del mese di Dicembre alle ore 20:20 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Marco Padovani nella Sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale e così composto:

	Presenti	Assenti
Banti Federica	P	
Bonfantoni Francesco	P	
Cafaro Alberto	P	
Castaldo Raffaella	P	
Cordone Marco	P	
Costante Rossella	P	
Gorgerino Antonella		AG
Mazzei Sabrina	P	
Morelli Fabrizia	P	
Padovani Marco	P	
Pagliaro Irene	P	
Pilastrini Leonardo	P	
Porciani Gianmarco	P	
Ramello Sabrina		AG
Spinelli Alessio	P	
Testai Simone	P	
Toni Lorenzo	P	

Consiglieri assegnati n. 17

Presenti n. 15

Assenti n. 2

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge il Segretario Generale, Maria Alice Fiordiponti.

Scrutatori: Banti Federica, Bonfantoni Francesco, Morelli Fabrizia.

Il Presidente del Consiglio Comunale riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i commi dal 739 al 783, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, contenenti la disciplina inerente all'imposta municipale propria (IMU);

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1. lett. c), del sopra citato Decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;

VISTI inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, potranno diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che definisce la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;

CONSIDERATO che un emendamento proposto da ANCI/IFEL al D.D.L. di conversione del Decreto Legge n. 132/2023 ha disposto (Atto Senato n. 899) il rinvio al 2025 dell'obbligo di redigere la delibera delle aliquote IMU con il prospetto ministeriale (D.M. 7.07.2023 sopra richiamato);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 327 del 9.11.2023 integrata dalla n. 356 del 27.11.2023 relativa alla proposta al Consiglio Comunale della manovra tributaria IMU 2024;

EVIDENZIATO che i commi 744 e 753, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui *“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”*;

VISTO il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;

TENUTO CONTO, inoltre, che, in linea generale, la definizione di una manovra finanziaria a livello locale deve tener conto anche delle peculiarità del proprio territorio e delle caratteristiche del proprio tessuto economico, nonché delle politiche finanziarie adottate nel tempo dall'Ente medesimo;

RICORDATO che relativamente a quest'ultimo aspetto, la pressione tributaria in materia IMU è rimasta inalterata dal 2015 al 2019 e che tale conferma è avvenuta:

- per l'anno 2016 tramite espresso atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 20 del 29 aprile 2016; per gli anni 2017 e 2018 tramite proroga in forma tacita, in assenza di specifica deliberazione di conferma, come consentito dalla Legge 29/2006, articolo 1 comma 169;
- per l'anno 2019 tramite espresso atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 11 del 237 marzo 2019;

DATO ATTO che anche l'introduzione della *“nuova IMU”* nel 2020 è avvenuta in continuità con le manovre adottate negli anni precedenti, a tal proposito si richiamano le deliberazioni:

- Consiglio Comunale n. 50 del 30 luglio 2020 con la quale sono state approvate le aliquote anno 2020;

- Consiglio Comunale n. 9 del 29 gennaio 2021 con la quale sono state confermate le aliquote, le agevolazioni, l'assimilazione e la detrazione anche per l'anno 2021;
- Consiglio Comunale n. 113 del 29 dicembre 2021 con la quale sono state confermate le aliquote, le agevolazioni, l'assimilazione e la detrazione anche per l'anno 2022;
- Consiglio Comunale n. 7 del 31 gennaio 2023 con la quale, nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, sono state confermate le aliquote e le detrazioni relative all'IMU già vigenti;

CONSIDERATO che si intende mantenere inalterata anche per l'anno 2024 la pressione fiscale prevista per il 2023 dal prelievo tributario di IMU;

RITENUTO di prevedere le aliquote relative alla nuova Imposta Municipale Propria, per l'anno 2024, come segue:

- qualora in sede di conversione definitiva venisse rinviata al 2025 l'entrata in vigore del D.M. 7.07.2023, di mantenere per il 2024 le medesime aliquote IMU già previste per l'anno 2023 (All. A alla presente deliberazione);
- qualora in sede di conversione definitiva venisse confermata l'entrata in vigore per il 2024 del D.M. 7.07.2023, di prevedere quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 327/2023 sopra richiamata;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU, approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 16.07.2020 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 41 del 30.05.2023;

DATO ATTO che nella stesura definitiva del Regolamento IMU di cui alla deliberazione CC 41/2023 sopra richiamata per mero errore materiale non era stato allegato il testo del regolamento comprendente anche l'art. 14 "*Detrazione particolare in caso di installazione di sistemi di videosorveglianza*" comunque presente nel Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49/2020 e per il quale sono contemplate le aliquote come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 113/2022 confermate per il 2023 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/2023;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario allineare tale regolamento (All. B alla presente deliberazione);

DATO ATTO che per tutto quanto qui espressamente non citato si rimanda alla legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1, istitutiva della "*nuova*" IMU a partire dal 2020 e al Regolamento Comunale in materia;

VALUTATA adeguata la sopra descritta manovra tributaria in materia di IMU, che pur mantenendo inalterata la pressione tributaria rispetto agli anni scorsi, come in precedenza ricordato, garantisce il mantenimento del gettito ordinario dell'entrata connessa al tributo in esame, nonché il rispetto degli equilibri di bilancio per l'anno 2024;

RICORDATO che il termine generale per l'approvazione dei regolamenti e delle aliquote in materia tributaria da parte degli enti locali, è fissato da:

- legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1, comma 169, ove è precisato *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- Legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 53, comma 16, in cui si dispone *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (...) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”*;

CONSIDERATO l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;

VISTO il comma 767 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RICHIAMATA la deroga prevista dall’art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022 che recita *“In deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755”*;

ACQUISITO il parere n. 137 del 28.11.2023 dell’Organo di revisione Economico Finanziario, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”* - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Responsabile del Settore 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”* - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed

integrazioni, dalla Responsabile del Settore 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che, a seguito di conversione con modifiche del D.L. n. 132/2023, approvate con Legge n. 170 del 27.11.2023, è stato disposto il rinvio all'anno 2025 dell'obbligo di redigere la Deliberazione di approvazione delle aliquote IMU secondo il prospetto di cui al D.M. Economia e Finanze del 7 Luglio 2023, consentendo agli Enti di mantenere per l'anno 2024 le medesime aliquote IMU già adottate per l'anno 2023;

ACQUISITO il parere favorevole in data 22.12.2023 da parte della I Commissione Consiliare permanente, denominata "Programmazione e Controllo, Innovazione, Affari Generali, Bilancio e Tributi";

DATO ATTO che il verbale della seduta del Consiglio Comunale sarà redatto a cura del personale della segreteria comunale, settore Affari Generali, con il coordinamento e il controllo del Segretario Comunale;

DATO ATTO della votazione resa nei modi e forme di legge che ha l'esito sotto riportato:

		Votanti	
Presenti	Astenuti	Favorevoli	Contrari
15	-	10	5 (Cordone, Porciani, Testai, Costante e Pilastrì)

## DELIBERA

1. di mantenere, per il 2024, le medesime aliquote IMU già previste per l'anno 2023 (All. A alla presente deliberazione), così come consentito dalla Legge n. 170/2023, di conversione con modifiche al D.L. n. 132/2023 che dispone il rinvio all'anno 2025 dell'obbligo di redigere la Deliberazione di approvazione delle aliquote IMU secondo il prospetto di cui al D.M. 7.07.2023;
2. di allegare alla presente il Regolamento IMU nella sua stesura definitiva a formarne parte integrante e sostanziale (All. B alla presente deliberazione);
3. di precisare che per tutto quanto qui espressamente non citato si rimanda alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, istitutiva della "nuova" IMU a partire dal 2020 e al regolamento comunale in materia;
4. di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:
  - acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, le cui modalità di pubblicazione sono indicate nella Circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, del 22 novembre 2019;

- con effetto dal 1° gennaio dell'anno di adozione se pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;
5. di incaricare la responsabile del Servizio Gestione Entrate, ad approvazione avvenuta del presente atto, della:
    - trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024;
    - pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della manovra tributaria, qui in esame;
  6. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"* - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
  7. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il parere espresso dall'Organo di revisione Economico Finanziario;

## INDI IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata, per quanto sopra ricordato, l'urgenza di adottare la manovra tributaria IMU 2024, con successiva votazione, resa nei modi e forme di legge che ha l'esito sotto riportato:

		<b>Votanti</b>	
<b>Presenti</b>	<b>Astenuti</b>	<b>Favorevoli</b>	<b>Contrari</b>
15	-	10	5 (Cordone, Porciani, Testai, Costante e Pilastrì)

## DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"* - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio Comunale**  
Marco Padovani

**Il Segretario Generale**  
Maria Alice Fiordiponti

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto. Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.*